

PROGRAMMA SCUOLA 2000 COMBINAZIONE QUINTA/B

Allegato 01

Garanzie	Capitali in €
Morte (art. 9)	280.000,00
Spese Funerarie (art. 22)	8.000,00

L'art. 10 delle Condizioni di Polizza - Invalidità Permanente - si intende modificato come segue:

Invalidità Permanente grave oltre 75% raddoppiata per alunni orfani	1.030.000,00
Invalidità Permanente raddoppiata per alunni orfani	920.000,00
Se grave oltre il 75%	570.000,00
45% = 100%	460.000,00
Per ogni punto percentuale fino al 5 %	200,00
Per ogni punto percentuale compreso fra 6 % e 9 %	850,00
Per ogni punto percentuale compreso fra 10 % e 39 %	1.350,00
Per ogni punto percentuale compreso fra 40 % e 44 %	1.650,00

ESTRATTO DELLE GARANZIE PRESTATE

Capitale assicurato Rimborso Spese Mediche (art. 11)	500.000,00
Sottolimiti:	
Spese Odontotecniche e Odontoiatriche (art. 12)	9.000,00
Rottura Apparecchi e/o Protesi Ortodontiche / Acustiche / Ortopediche	30.000,00
Diaria da Ricovero (art. 13) max 365 gg.	75,00
Diaria da Day Hospital (art. 13) max 200 gg.	75,00
Diaria da Gessatura (art.13) max importo garantito	1.300,00
Danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap	2.500,00
Spese Trasferimento da e per Istituto di cura (art. 14)	3.500,00
Acquisto lenti per danno oculare (art. 15)	15.000,00
Spese di trasporto casa-scuola (art. 17)	1.300,00
Spese per rottura occhiali e/o Montatura(art. 18)	300,00
Spese lezioni di recupero (art. 20)	4.000,00
Perdita dell'anno scolastico (art. 21)	15.000,00

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A
 AMISSIMA ASSICURAZIONI SpA
 CARICE ASSICURAZIONI
 S.p.A
 ALFASASSA S.p.A. CASCIOTTA
 Allegato 1 - Polizza Scuola 2000 Ed. 06/17

Il Contraente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott. Francesco Di Majo



Allegato n. 2 alla Polizza N.802757996
Condizioni Particolari

Con il presente allegato, che forma parte integrante del contratto indicato a margine, si prende e si da atto che:

1. A parziale deroga ed integrazione dell'art. 2 C.G. (Settore A) :

- Ad integrazione dell'Art.2 Settore A, norme che regolano l'assicurazione Infortuni - **rischio in itinere** , si conviene che, qualora l'assicurato subisse un infortunio la cui conseguenza fosse anche un danno alle biciclette su cui viaggia e/o uno strumento musicale che trasporta, la Compagnia provvederà al rimborso di detti danni, dietro presentazione di documentazione delle spese sostenute per la riparazione, nonché certificato di pronto soccorso attestante l'infortunio subito, nel limite massimo di € 500,00 per assicurato nell'anno assicurativo.

2. Ad integrazione art. 10 C.G. (Settore A)

- (a) In caso di infortunio liquidabile a termine di polizza che determini un grado di invalidità pari o superiore al 45% della totale, verrà riconosciuto all'assicurato un' invalidità pari al 100%.

- (b) In caso di infortuni liquidabili a termine di polizza che colpisca un alunno orfano che comporti un'invalidità permanente di grado uguale o superiore del 25% l'indennizzo dovuto verrà raddoppiato.

- In caso di infortuni liquidabili a termine di polizza, esclusi i casi ai punti a) e b) del suddetto articolo quando, residui all'assicurato un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% della totale, la società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad € 110.000,00.

- Se il residuo di Invalidità permanente fosse superiore all'85% la società riconoscerà ulteriore capitale aggiuntivo pari ad € 10.000,00

A richiesta del beneficiario, una parte di detto capitale può essere utilizzato per apportare adeguamenti al materiale didattico e attrezzature, all'abitazione, all'autovettura.

- Se l'infortunio comporta la perdita totale anatomica di un arto verrà liquidata una somma pari al 10% del capitale garantito per I.P. a titolo di acconto.

- Il diritto all'indennità conseguente ad invalidità permanente è di carattere personale e non trasmissibile agli eredi.

- In caso di infortuni conseguenti a rischio in itinere connessi allo svolgimento delle attività di pedi bus e bici bus il rimborso relativo ad I.P sarà aumentato del 15%.

- Nel caso in cui l'Assicurato successivamente al 120° giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico contragga nel corso delle attività previste dall'Art.2 - Oggetto dell'Assicurazione - HIV o Epatite Virale, Poliomielite e Meningite cerebro spinale i capitali garantiti per Invalidità Permanente da Infortunio si intenderanno garantiti anche per Invalidità Permanente conseguente a questi eventi, (secondo la tabella allegata). In alternativa l'Assicurato può richiedere rimborso forfettario, accertata come sopra la sieropositività, della somma di € 55.000,00.

3. A parziale deroga ed integrazione art. 11 C.G. (Settore A) spese mediche infortuni :

- Il capitale totale per anno assicurativo è da intendersi complessivamente pari ad € 500.000,00.

La società rimborserà per singolo assicurato l'importo massimo di € 50.000,00.

Qualora l'infortunio avesse come conseguenza per l'assicurato un ricovero di durata superiore a 15 giorni, l'importo massimo rimborsabile sarà pari ad € 75.000,00.

L'Assicurazione è estesa alle spese mediche da malattia in viaggio : capitale complessivamente assicurato € 500.000,00.

Qualora l'assicurato a seguito di malattia improvvisa non preesistente dovesse subire il ricovero per un periodo pari o superiore a 15 giorni consecutivi, la società rimborserà all'assicurato le spese mediche sostenute per un importo massimo per sinistro e per anno assicurativo pari ad € 50.000,00, se il ricovero si protraesse per più di 45 giorni l'importo messo a disposizione all'assicurato per anno assicurativo sarà pari ad € 75.000,00.

Si conviene che, fermo restando quanto previsto dalla garanzia, La Società rimborsa le spese sostenute a seguito di **rottura di apparecchi e/o protesi ortodontiche, ortopediche, rottura apparecchi acustici** portata dall'Assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, fino alla somma di **€ 30.000,00** con il limite per assicurato e per anno assicurativo di € 30.000,00 per singolo apparecchio e/o protesi;

Si conviene che, fermo restando quanto previsto dalla garanzia, La Società rimborsa le spese sostenute a seguito di **danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap** portata dall'Assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, fino alla somma di **€ 2.500,00**.

4. Ad integrazione art. 12 C.G. (Settore A):

Nel caso in cui per la giovane età dell'assicurato non fosse possibile l'applicazione della protesi entro 2 anni dalla data dell'infortunio, l'assicurato potrà chiedere che vengano rimborsata una sola volta ora per allora, le spese necessarie fino ad un limite massimo di € 1.034,00 per sinistro. Deve intendersi eliminato il limite di cui all'art.12 pag.5 C.G.A.

Sono comprese le spese per la ricostruzione e conservativa.

L'Assicurato è tenuto a presentare idonea documentazione medica.

- L'Assicurazione è estesa ai **Revisori dei Conti**, in conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale N. 92 del 04/12/2003. Per questi i capitali assicurati e le garanzie prestate verranno ridotte del 50%. L'Istituto Scolastico, è tenuto a comunicare, anche a mezzo fax, all'Agenzia alla quale è affidata la polizza, i nominativi dei Revisori Contabili ed i giorni in cui gli stessi si muoveranno per le visite periodiche previste.

5. Ad integrazione art. 13 C.G. (Settore A) diaria da ricovero:

L'indennità da gesso sarà corrisposta con il limite di € 35,00 al giorno.

Anche in caso di presenza a scuola, la società corrisponderà un indennizzo pari ad € 5,00 al giorno, per gesso e/o apparecchi immobilizzatori. L'indennità di assenza e/o presenza a scuola sarà corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.

Qualora l'infortunio avesse come conseguenza assenza da scuola per almeno 10gg continuativi sarà corrisposta un'indennità forfettaria pari ad € 150,00.

Tale indennità forfettaria non è cumulabile con l'indennizzo dei giorni di presenza e/o assenza.

L'indennità da ricovero viene estesa fino a 1.000 gg di ricovero e/o di day-hospital.

Nel caso in cui l'assicurato fosse soggetto ad un ricovero di almeno 20gg consecutivi, la Società corrisponderà un indennizzo forfettario immediato pari ad € 100,00 cumulabile con la diaria da ricovero. In caso di degenza in day-hospital l'indennità giornaliera sarà corrisposta per lo stesso importo intero assicurato in caso di ricovero.

6. Ad integrazione dell'art. 16 C.G. (Settore A) danno estetico –una tantum:

Importo massimo assicurato €. 15.000,00 per persona e per anno assicurativo.

La garanzia viene estesa al resto del corpo con il massimo di €.8.000,00 per persona e per anno assicurativo.

7. Ad integrazione dell'art. 17 C.G. (Settore A) Spese di trasporto e accompagnamento casa/scuola:

Le spese riconosciute devono intendersi per accompagnamento e trasporto, nel limite di €. 30,00 al giorno, dietro presentazione di idonea documentazione.

8. Art. 19 (Settore A)Danneggiamento vestiario Capitale Assicurato per persona per anno assicurativo fino ad un massimo di €.2500,00

9. Ad integrazione dell'art.20 - 21 C.G. (Settore A)spese per lezioni di recupero - perdita anno scolastico – Borsa di studio:

A parziale deroga dell'art.20 delle C.G.A. la garanzia deve intendersi prestata trascorsi 20 giorni consecutivi di assenza dall'assicurato.

Qualora a seguito di un infortunio creato dal medesimo evento che abbia causato la morte di entrambi i genitori dell'assicurato, la società corrisponderà allo stesso una borsa di studio per il completamento degli studi una tantum pari ad € 45.000,00.

10. A parziale modifica dell'Art. 24 – Morte presunta

- Si conviene che se l'Assicurato subisse un infortunio liquidabile a termini di polizza la cui conseguenza fosse uno stato di coma continuativo per un periodo uguale o superiore a gg. 100, sarà liquidato dalla Compagnia il capitale assicurato per il caso morte agli aventi diritto.

11. Art. 25 rischio volo – Eventi catastrofici: a modifica ed integrazione si conviene che il capitale totale assicurato per aeromobile deve intendersi pari € 20.000.000,00 ed esteso anche a eventuali conseguenze per morte ed invalidità permanente causate da terremoti, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, rischio guerra.

Ad integrazione delle condizioni generali e particolari di polizza si inseriscono le seguenti garanzie:

12. Nuovo articolo Mancato guadagno:

Nel caso in cui l'assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza venga ricoverato per 15 giorni consecutivi e necessitasse di assistenza, la società corrisponderà a titolo forfettario una diaria giornaliera pari ad € 10,00 con un massimo di 15 giorni, ad uno dei due genitori, dietro presentazione di documentazione comprovante l'assenza dal lavoro, capitale massimo assicurato complessivamente pari ad **€ 50.000,00**.

13. Rimborso per annullamento viaggio, gita e/o corsi per infortunio e/o malattia : la società rimborserà all'assicurato, i costi sostenuti e documentati a seguito di mancata partecipazione dell'assicurato a gite, viaggi e/o corsi, a cui non dovesse partecipare a seguito di infortuni e/o malattia fino a € 5.000,00, comprovando tale circostanza nel primo caso con referto di pronto soccorso nel secondo caso con idonea documentazione medica. L'importo assicurato è il limite massimo di rimborso annuo per assicurato. Questa garanzia non è operante nel caso in cui fosse prevista nel contratto che la scuola ha sottoscritto con l'Agenzia di viaggi aggiudicataria della gara d'appalto del viaggio stesso.

Il rimborso sarà effettuato anche in caso di eventi eccezionali: decesso, nei 5 giorni precedenti alla garanzia prestata, di un genitore; eventi naturali che non rendano possibile raggiungere la destinazione; chiusura e scioperi di aeroporti; valutazione negativa del viaggio da parte dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri Italiano.

14. Nuovo articolo flessibilità:

Concediamo flessibilità fino al 10% sugli alunni assicurati rispetto a quelli regolarmente iscritti presso l'Istituto

15. Assicurazione Bagaglio – Vestiario – Effetti Personali anche a seguito di Infortunio

La società in caso di furto, rapina, scippo e/o danneggiamento bagaglio avvenuto in occasione dei viaggi di trasferimento al di fuori del comune di residenza, rimborserà fino ad un importo massimo di € 5.000,00 per bagaglio e per anno assicurativo il danno subito, in presenza di regolare denuncia presentata alle autorità competenti.

La copertura è estesa anche ai danni subiti a seguito di infortunio ai capi di vestiario indossati dall'Assicurato. Quest'ultima garanzia è operante anche all'interno dell'Istituzione Scolastica, è previsto un rimborso massimo di € 200,00. Resta obbligo dell'Assicurato presentare documentazione del danno subito.

16. Danni ad occhiali ed effetti personali anche senza infortunio

L'Assicurato deve documentare il costo d'acquisto degli occhiali e/o degli effetti personali rotti e/o danneggiati.

La Società rimborserà, fino ad un importo massimo di €. 300,00, il 50% delle spese sostenute se l'acquisto è stato effettuato entro un anno dall'evento dichiarato, il 25% se l'acquisto è stato fatto da più di un anno.

Sono esclusi dalla garanzia oggetti preziosi, di telefonia e di elettronica.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO

AMISSIMA ASSICURAZIONI

AMISSIMA ASSICURAZIONI SpA


CARICE ASSICURAZIONI

A.L.FIN S.p.A. SUGLIOTTA

IL CONTRAENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Francesco Di Majo



NORME COMUNI AI SETTORI A-B-C-ASSISTENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Punto 1.

Si precisa che tutti i settori del contratto hanno validità per il mondo intero, le coperture assicurative sono prestate a 1° Rischio assoluto. Non sono previste né franchigie né scoperti

Settore A ad integrazione Art. 2 :

1. Assicurati a titolo oneroso: si intendono assicurati a titolo oneroso i seguenti soggetti:

1. Gli alunni iscritti alla scuola;
2. I partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA,CTP ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere ecc.;
3. Tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni.

2. Assicurati a titolo gratuito: si intendono assicurati a titolo gratuito i seguenti soggetti:

- Gli alunni H (disabili);
- Gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole (anche stranieri) che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto per attività scolastica e culturale, se non già assicurati dalla scuola di appartenenza;
- Gli alunni privatisti;
- I partecipanti al Progetto Orientamento;
- Gli uditori e gli alunni in "passerella";
- Gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuola (sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto), se non già assicurati dalla scuola di appartenenza;
- Gli ex studenti che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n° 142 del 25/03/98 ed eventuali s.m.i.);
- I corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso;
- Il Responsabile della Sicurezza nello svolgimento delle mansioni;
- I prestatori di lavoro socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
- Tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano all'attività di prevenzione;
- Gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.;
- Gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell'Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici;
- I Tirocinanti;
- Gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola, nonché gli O.S.S. e gli O.S.A.;
- Gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;
- Gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l'istituto (provenienti dallo stato, da enti locali o da qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola);
- Gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali per attività integrative nell'ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l'Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all'interno dell'Istituto;
- Il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell'esercizio della professione medica;
- Il personale in quiescenza che svolte attività all'interno dell'Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/1994;
- Il Presidente e i componenti della Commissione d'esame ed il Presidente del consiglio d'Istituto;
- I Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate;
- I membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;

- I genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);
- I genitori presenti all'interno dell'Istituto scolastico per assistere medicalmente i propri figli;
- Gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS, regolarmente identificati (senza limitazione di numero);
- I genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 e successivi e i componenti della commissione mensa;
- I volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per tutte le necessità della scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola) e purché vi sia incarico scritto da parte dell'Istituto Scolastico

3. Ad integrazione dell'Art.8 – si precisa che : sono garantiti gli eventuali infortuni occorsi durante il tragitto necessario per raggiungere il luogo della visita e viceversa per gli accertamenti di idoneità psicofisica dell'Operatore assicurato.

4. Ad integrazione dell'Art. 52 – si precisa che: sono garantiti i sinistri avvenuti durante il periodo di validità del contratto, anche se la causa degli stessi è da collocarsi in un periodo antecedente alla stipula e il contraente e/o l'assicurato non erano a conoscenza della causa stessa. In presenza di una serie di eventi dannosi riconducibili ad una stessa tipologia di causa (danni in serie), in caso di recesso dal contratto da parte dell'assicuratore o se il contratto non sussiste più, la polizza è valida sia durante la validità della garanzia assicurativa che dopo la cessazione del contratto per i sinistri occorsi durante il periodo di validità della copertura assicurativa

5. Ad integrazione dell'art. 60 – si precisa che: la copertura vale anche per l'assicurato che abbia raggiunto l'età di 80 anni

6. PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA PER I CLIENTI

Viene garantito un sistema di gestione on-line per la denuncia, la gestione e la consultabilità dei sinistri.

E' previsto un servizio di consulenza telefonica, con assistenza dedicata per:

Consulenza legale

Chiarimenti su leggi e normative

Assistenza commerciale

Assistenza Legale

Assistenza sinistri

Telefonando ai seguenti numeri 091/322099 mobile 389 0011652

L'Agenzia si occupa direttamente della gestione e liquidazione dei sinistri

Si garantisce una fascia oraria di apertura per:

Ufficio Commerciale dalle 8:30 alle 17:30 dal Lunedì al Venerdì

Ufficio Sinistri dalle 8:30 alle 17:30 dal Lunedì al Venerdì per il ricevimento degli assicurati.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A

AMISSIMA ASSICURAZIONI
GIA
CARIGE ASSICURAZIONI

A.L.FIN S.p.A. S. GUGLIOTTA

IL CONTRAENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Di Majo

